

CIG. 749700001E
CODICE AUSA: 0000170308
C.U.P. E78G180000300005

Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”

Procedura negoziata [3/TL/2018 – GUS08.1851L] – “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell'edificio “ex Bettini” del complesso monumentale della Reggia di Portici”

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati Modelli **DGUE (Documento Unico Europeo/DGUE** di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., redatto in osservanza delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, nonché del Modello di formulario per il DGUE, pubblicato in pari data sulla GURI, serie generale n. 170), **B1** e **B2**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell'offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dalle disposizioni ad oggi vigenti del D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i, dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (*Nuovo Capitolato Generale*), dal Capitolato Speciale d'appalto nonché dalle prescrizioni della lettera di invito e del presente elaborato, che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “*tracciabilità dei flussi finanziari*” e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
- dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;
- dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante “*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania*”.

Progetto validato in data 27/04/2018.

La procedura è indetta con determina a contrarre n. 448 del 21/05/2018 e viene espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione dei “*lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell'edificio “ex Bettini” del complesso monumentale della Reggia di Portici*”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più

basso ai sensi dell'art. 95 co. 4, lettera a), con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 2 e 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

L'intervento oggetto di appalto è inserito nel Programma Edilizio Triennale, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 28.12.2017.

L'intervento è finanziato sul Bilancio di Ateneo.

L'appalto non è stato suddiviso in Lotti per le ragioni esposte dal Responsabile del Procedimento nella Relazione istruttoria allegata alla citata determina a contrarre n. 448 del 21/05/2018, e qui integralmente riportate: *“l'appalto è costituito da un unico lotto perché interessa un unico edificio, riguarda un'unica tipologia di opere e per motivi di sicurezza e coordinamento delle attività che con un unico lotto riducono le eventuali interferenze tra più operatori e le attività di ufficio e di didattica svolte”*.

ART. 1)

Il presente appalto è a misura, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

L'importo **massimo stimato a base d'asta** dell'appalto ammonta ad € **496.097,02**, oltre IVA come per legge, suddiviso come di seguito specificato:

A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura	€ 484.171,25	€ 48.417,13	€ 532.588,38
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.925,77	€ 592,58	€ 6.518,35
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	€ 4.500,00	€ 450,00	€ 4.950,00
4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	€ 150,00	€ 1.650,00
TOTALE A) –Spese di esecuzione-	€ 496.097,02	€ 49.609,70	€ 545.706,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti	€ 1.103,95	€ 242,87	€ 1.346,82
2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 9.921,94	-	€ 9.921,94
3.b) Spese per pubblicità	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00
4.b) Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00
5.b) Autorità Lavori Pubblici	€ 500,00	-	€ 500,00
6.b) Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
7.b) Imprevisti	€ 9.291,52	-	€ 9.291,52
TOTALE B) –Somme a disposizione-	€ 23.467,41	€ 825,87	€ 4.293,28
TOTALE SPESA PREVISTA A)+B)	€ 519.564,43	€ 50.435,57	€ 570.000,00

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento riferite all'importo complessivo.

Si precisa che la Stazione Appaltante farà fronte al pagamento di eventuali oneri per gli smaltimenti come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04.10.2011 della Giunta Regionale della Campania.

L'importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, attiene alla seguente categoria SOA:

CATEGORIE E CLASSIFICHE
(art. 61 del D.P.R. 207/2010)

CATEGORIA (descrizione)	CATEGORIA (cod.)	IMPORTO (euro)	MODIFICHE (art. 106 comma 1 lett. a) d.lgs.50/2016)	IMPORTO TOTALE (euro)	CLAS.	% SUL TOTALE	PREVALENTE/ SCORPORABI LE
Restauro manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	OG2	266.764,78	40.014,72	306.779,50	II	55.10%	Prevalente (subappaltabile e 30%)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	131.916,26	19.787,44	151.703,70	I	27.24%	Scorporabile subappaltabile (30%) Qualificazione obbligatoria
Impianti termici e di condizionamento	OS28	54.089,21	8.113,38	62.202,59	I	11.17%	Scorporabile subappaltabile (100%) Qualificazione obbligatoria
Impianti idrico sanitari, cucine lavanderie	OS3	31.401,00	4.710,15	36.111,15	I	6.49%	Scorporabile subappaltabile (100%)

Nel confermare che l'importo massimo stimato a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di oneri per smaltimento non soggetti a ribasso e lavori in economia, non soggetti a ribasso) ammonta ad € 496.097,02, oltre IVA come per legge; l'importo massimo pagabile all'aggiudicatario (rilevante ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4, dell'individuazione delle categorie e classifiche di riferimento per la qualificazione dei concorrenti e del contributo Anac) è pari a € € 570.511,57 dato dalla somma dei lavori a misura (soggetti a ribasso), oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), lavori in economia (non soggetti a ribasso) e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola di cui all'articolo 106 co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale di appalto.

Ai fini della determinazione dell'importo dei lavori a base d'asta i prezzi delle lavorazioni sono stati desunti dal Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2016 o ricavandoli da nuove regolari analisi prezzi. Le nuove analisi sono state effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di redazione del progetto. Le spese generali sono state fissate al 15% e gli utili al 10%

In materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n.

207/2010 (artt. 60 e ss.), ivi compresa la disposizione di cui all'art. 92, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 2)

Condizioni di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i..

1) Requisiti di ordine generale:

inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2) Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza; per documentazione a comprova dell'iscrizione, da inserire nella documentazione di gara, vedi *infra articolo 4 punto A8*).

3) Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione:

qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto.

Si precisa che, come rappresentato dal Responsabile del Procedimento, gli operatori economici selezionati ai fini dell'invito alla presente procedura, sono stati individuati tra i soggetti presenti nell'Albo di Ateneo ed in possesso delle seguenti categorie e classifiche richieste ai fini della qualificazione per l'appalto: categoria OG2, con la classifica II e categoria OS30 , con la classifica I (oppure OG11 classifica I, in virtù del principio dell'assorbenza).

Si precisa, inoltre, che:

- per la categoria prevalente OG2 è escluso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 146, terzo comma, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- per la categoria OS 30, per € 131.916,26 (classifica I):
 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, co. 11 del codice e dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 248 del 10/11/2016 non è ammesso l'avvalimento;
 - ai sensi dell'art. 105, comma 5 del codice è consentito il subappalto nel limite del 30%;
 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
 - ai sensi del combinato dell'art. 105, comma 5 del codice e dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, il concorrente qualificato per la categoria prevalente può ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante), nei limiti del 30%.

- **per la categoria OS 3, per € 31.401,00 (classifica I):** è consentito il subappalto per l'intero importo;
- **per la categoria OS 28, per € 54.089,21 (classifica I):**
 - è consentito il subappalto per l'intero importo;
 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio, ricorrendo al c.d. subappalto necessario (o qualificante) per l'intero importo o costituendo un RTI;

In assenza di specifica qualificazione per le lavorazioni specialistiche OS3, OS30 e OS28, sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG 11 per la classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specialistiche che si intende assumere.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:

- ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.:

- **i requisiti di cui al punto 1 e 2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla procedura.
- **i requisiti di cui al punto 3)** devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziate/e, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- ATI verticali pure ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettera d) del D.lgs. 50 del 2016:

- **i requisiti di cui al punto 1 e 2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI.
- **per i requisiti di cui al punto 3)** la mandataria deve possedere la qualificazione SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti alla categoria scorporabile assunta.

- ATI miste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettera d) del D.lgs. 50 del 2016:

- **i requisiti di cui al punto 1 e 2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI.

- **per i requisiti di cui al punto 3)** nell'ambito dei sub –raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, i fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell'ambito di detti sub raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali (in linea con - *ex multis* - Pareri ANAC n. 203/2010, 65/2010, 80/2010 76 del 16.05.2012 e 50 del 19.03.2014, TAR Lombardia Milano, sezione III, n. 2018 del 29.07.2011).

In ogni caso l'ATI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un 'Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura del concorrente e dell'ATI/Consorzio.

- Consorzi ex art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile):

- **i requisiti prescritti al precedente punto 3)** del presente elaborato devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di procedura, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso, i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. In caso di violazione, sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. **Ai consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 co. 7 - bis del decreto medesimo, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) – *Consorzi stabili* - al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso in cui il Consorzio stabile utilizzi, ai fini della qualificazione, i requisiti posseduti da singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal presente elaborato ai fini dell'avvalimento (*v. infra*)

- **Reti di imprese di cui all'art. 45, co. 2 lettera f) del D.lgs. 50/2016:** rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub - associazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura sia successivamente all'aggiudicazione. Inoltre, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Situazioni di controllo e collegamento tra società

Ai sensi dell'art. **80 comma 5, lettera m)** del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla procedura, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l'aggiudicazione della procedura o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

- **Avvalimento:**

È ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **fermo restando il divieto di avvalimento per la categoria OG2 e OS30.**

Come meglio precisato *infra*, il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare:

- ✓ attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ✓ in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Come precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV) con sentenza n. 5052 del 02.12.2016, secondo un orientamento confermato anche con sentenza 1456 del 30.03.2017 (sezione V) "per la

qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l'ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l'impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però **manchi del tutto** la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell'impresa istante". **In tali casi, pertanto, si procederà all'esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio.**

Si precisa che:

l'operatore economico in forma associata può avvalersi anche dei requisiti di soggetti partecipanti al Raggruppamento; è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, co. 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso, con escussione della garanzia provvisoria.

Sono altresì **esclusi** i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Con riferimento ai **REQUISITI GENERALI** e alle **CAUSE DI ESCLUSIONE** si specifica che sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,co. 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17 della l. 190/2012.

ART. 3)

Garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Garanzia a corredo dell'offerta.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla *garanzia provvisoria*, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Offerente.

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 *bis*, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.lgs. 50 del 2016, l'ammontare della garanzia provvisoria è pari al 2 % dell'importo a base di gara e, pertanto, pari all'importo di € **9.921,94**.

Qualunque sia la forma di presentazione della *garanzia provvisoria* prescelta dall'Offerente, trovano applicazione le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016. Pertanto:

1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
2. il beneficio della riduzione del 50% della *garanzia provvisoria* si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, **ma non è cumulabile con il beneficio di riduzione di cui al precedente punto 1**;
3. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 30% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
4. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

Si precisa che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno inserire nell'offerta di gara copia della certificazione di qualità posseduta, con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R 445/2000 e s.m.i.

Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delle riduzioni sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI, AVVALIMENTO:

- in caso di partecipazione in **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti orizzontale**, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), del D.lgs. 50 del 2016, o di **Consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.lgs. 50 del 2016, o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione;
- in caso di partecipazione in **Raggruppamento Temporaneo verticale**, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in **Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, del D.Lgs. 50 del 2016, o di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica** il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio.
- **In caso di Avvalimento**, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall'impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione sottoscritta da quest'ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui - a scelta del concorrente - dovrà essere presentata la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta*:

A) Deposito da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 16,30 e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, presso l'Ufficio Economato di questa Università, III piano, edificio Centrale, in contanti o con uno o più assegni circolari di importo complessivo pari alla somma sopraindicata intestati all'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'atto di tale deposito il predetto Ufficio rilascerà ricevute, redatte sugli appositi modelli 3 e 4.

B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

C) Deposito dei titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di importo complessivo pari alla somma sopraindicata, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, con vincolo a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero contenere una dichiarazione che attesti che la polizza non scada prima di 240 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della offerte.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera A) o di cui alla lettera C), lo stesso dovrà, altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere fermo il deposito cauzionale per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nell'offerta.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera B (fideiussione), lo stesso dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 300 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della procedura);
- intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni.

In assenza di risposta, il concorrente **sarà escluso automaticamente** dalla procedura.

Il concorrente dovrà inserire nell'offerta:

➤ **il modello 3 di cui al punto A), attestante l'avvenuto deposito;**

in alternativa:

➤ **la fideiussione di cui al punto B), così come precisato *infra*;**

in alternativa:

➤ **attestazione resa dall'istituto depositario, dalla quale si evincano con chiarezza l'identità ed i poteri del sottoscrittore della stessa e recante l'esatta indicazione dei titoli depositati, del relativo importo, della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Università stessa. Si precisa che, in tal caso, il valore deve essere al corso del giorno del deposito.**

La fideiussione di cui al punto B) deve prevedere espressamente:

➤ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

➤ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

➤ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione prodotta in forma cartacea deve essere presentata in originale o in copia conforme all'originale rilasciata dall'assicuratore medesimo o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nell'offerta. La fideiussione dovrà essere corredata di una dichiarazione con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

Ove la polizza fideiussoria presentata dal concorrente sia prodotta dal garante in via informatica, nell'offerta, dovrà essere inserito, in alternativa:

A. Documento informatico (memorizzato su CD) ai sensi dell'art. 1 lettera p) del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

oppure

B. Copia informatica (memorizzata su CD) del documento originale, con dichiarazione di conformità attestata da un pubblico ufficiale (sottoscritta con firma digitale) a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove la copia informatica presentata dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio accerterà, in seduta pubblica, la predetta conformità;

oppure

C. Copia cartacea del documento informatico, con dichiarazione di conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs.

82/2005 e s.m.i. Laddove il documento cartaceo presentato dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio accerterà, in seduta pubblica, la predetta conformità.

Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il Consorzio o il GEIE.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Pertanto, indipendentemente dalla scelta delle modalità di cui ai punti a) o b) o c) per la costituzione della garanzia provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre, nel plico dell'Offerta, con le modalità di seguito precisate, una **inequivoca dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nell'offerta di gara contenente l'Offerta, così come precisato *infra*.**

Ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. **A tal fine, onde evitare lungaggini procedurali dovute a richieste di chiarimenti, si raccomanda ai concorrenti che intendono invocare tale norma di favore, di effettuare una corretta compilazione delle voci del DGUE relative alla qualificazione dell'impresa in termini di *micro, piccola, media*.**

Si precisa che la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relative alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio *infra* descritta), a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dalla lettera di invito per la presentazione dell'offerta. Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso.

Relativamente alla:

- **garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;**
- **dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.**

l'Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili:

- **nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un intermediario finanziario** sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>
- **nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un istituto assicurativo:** <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi &viewSet=imprese>

Ciò, al fine di assicurare che la garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e/o sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza.

Ove tale verifica dia esito negativo, l'Amministrazione provvederà ad invitare il concorrente a costituire una nuova garanzia a corredo dell'offerta con le modalità prescritte nel presente paragrafo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo PEC. Il mancato riscontro nei termini sopra indicati determinerà l'**esclusione automatica** del concorrente.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 93, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- ✓ la restituzione dell'assegno/degli assegni verrà effettuata presso l'*Ufficio Economato* dell'Università Federico II, previa presentazione del sopraccitato modello 4;
- ✓ lo svincolo della fideiussione avverrà a cura dell'*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ *di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati;*
- ✓ *di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;*

- ✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ✓ di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. *infra* nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 4)

Termine ricevimento offerte e modalità di presentazione.

Le offerte devono pervenire all'Università, **a pena di esclusione**, entro le ore 12 del **31/05/2018** al seguente indirizzo: **Università degli Studi di Napoli Federico II - Ufficio Protocollo Settore Smistamento - Corso Umberto I, 40 bis, 80138, Napoli.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell'Università Federico II, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi .

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. **Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi al Seggio di gara;** è garantita la conservazione degli stessi per un periodo massimo di sei mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta ed a sue spese.

La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli stessi con nota del Dirigente della *Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico*.

Il recapito del plico può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Le offerte dovranno essere contenute in un plico sigillato con ceralacca - o, in ogni caso, sigillato con una modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - controfirmato sui lembi di chiusura. La presentazione del plico in una modalità non conforme a quanto prescritto è causa di esclusione dalla procedura qualora l'irregolarità sia tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

Il plico dovrà recare all'esterno l'indirizzo del mittente, telefono, fax, indirizzo e-mail e, in particolare, l'indirizzo PEC, al fine di consentire a quest'Amministrazione di contattare rapidamente i concorrenti ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura. **In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti all'esterno del plico dovranno essere indicati chiaramente anche i nominativi degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento. In caso di Consorzio, all'esterno del plico dovranno essere chiaramente indicate anche le Consorziato designate. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, all'esterno del plico dovranno essere chiaramente indicati i nominativi del soggetto concorrente e dell'impresa ausiliaria, con la relativa qualificazione (es.: “concorrente _____”/ausiliaria _____”).**

All'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: **Procedura negoziata [3/TL/2018 – GUS08.1851L] – “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell'edificio “ex Bettini” del complesso monumentale della Reggia di Portici” - INOLTRO URGENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI. Inoltre, dovrà essere indicato il Codice Fiscale del Concorrente (in caso di Raggruppamenti e/o Consorzi dovrà essere indicato il Codice Fiscale di ciascuna impresa riunita e/o Consorziata; in caso di Avvalimento dovrà essere indicato il Codice fiscale del concorrente e dell'impresa ausiliaria)**

Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) UNA BUSTA (BUSTA A), sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Procedura negoziata [3/TL/2018 – GUS08.1851L] – “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell'edificio “ex Bettini” del complesso monumentale della Reggia di Portici”** contenente:

Per tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 nonché, per specifiche situazioni relative al concorrente, concernenti - tra l'altro - il subappalto, il sopralluogo obbligatorio, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e

l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione:

A1) Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello DGUE (DGUE)* e *B1* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (**v. Nota 1**). Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA, il concorrente può presentare idoneo **attestato SOA in corso di validità** in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. Nota 1**). La mancanza della citata dichiarazione di conformità non è causa di esclusione automatica, ma il concorrente sarà invitato a sanare l'irregolarità entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione, inviata esclusivamente a mezzo pec o fax ed in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il concorrente sarà escluso. Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i. **In assenza delle dichiarazioni sostitutive in discorso, o qualora le stesse non siano state rese dai soggetti aventi potere di rappresentanza di cui sopra, o in assenza dell'attestato SOA, il concorrente sarà escluso dalla procedura (v. Nota 1).**

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B2* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello *solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) in conformità al facsimile Modello B1.*

Relativamente al subappalto, si precisa che, in generale, la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto comporta solo l'impossibilità, per il concorrente, ove aggiudicatario, di subappaltare, **salvo che per quanto riguarda il subappalto delle lavorazioni correlate alle categorie OS a qualificazione obbligatoria.**

Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, in caso di assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso, la Commissione accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti che vi erano obbligati; qualora l'accertamento abbia esito negativo, sarà disposta l'**esclusione** del concorrente.

Si precisa che la domanda di partecipazione alla gara, resa in conformità al Modello B1, deve essere presentata in marca da bollo di euro 16,00.

Per i concorrenti che si presentano in forma associata (RTI, Consorzi, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete) dovrà essere presentata in marca da bollo unicamente la domanda di partecipazione sottoscritta dalla mandataria/capofila/operatore economico che riveste la funzione di organo comune. Resta fermo che tutti gli altri operatori economici dovranno

comunque presentare la domanda e le dichiarazioni in conformità al modello B1 in carta semplice.

A2) Per la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta:

modello attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3.

A3) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della procedura:

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. **(Vedi nota 1).**

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario.

A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituenti:

Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della procedura, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

A5) Per l'ipotesi di Avvalimento: il concorrente dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, *anche* la seguente documentazione:

A5.1) Dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) di impegnare l'impresa concorrente (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'impresa ausiliaria (in particolare, dalla dichiarazione dovranno risultare i requisiti di cui il concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 89 del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i.; le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti da questi posseduti e messi a disposizione del concorrente);

A5.2) dichiarazioni sottoscritte dall'impresa ausiliaria in ordine al possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità, di cui al facsimile *Modello DGUE*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (**v. Nota 1**). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 in ordine alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i. (È ammesso, in alternativa, attestato SOA in corso di validità, da presentarsi in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa In assenza della dichiarazione sostitutiva in discorso, o qualora la stessa non sia stata resa dai soggetti aventi potere di rappresentanza di cui sopra, o in assenza dell'attestato SOA, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla procedura (**v. Nota 1**).

A5.3) dichiarazioni relative alle informazioni richieste nelle Sezioni A e B della parte II e nella parte III del *Modello DGUE*, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. Nota 1**);

A5.4) dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 4) del *Modello B1* rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. Nota 1**) e ferma la possibilità di produrre le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B2* (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) da parte dei soggetti indicati nel medesimo Modello *solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (in conformità al facsimile Modello B1*);

A5.5) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con l'indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del concorrente;

A5.6) dichiarazione (ai sensi dell'art. 89 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che:

- a) non partecipa alla procedura in proprio;
- b) non risulta ausiliaria di altro concorrente partecipante alla procedura;

A5.7) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di Avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al

medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

A6) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017):

dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa, relativa all'avvenuto pagamento dell'importo del contributo pari ad euro € **70,00** con l'indicazione del CIG e della data di pagamento. Si rinvia alla consultazione del sito dell'ANAC per le istruzioni circa le modalità di versamento e di attestazione dell'avvenuto pagamento, a pena di esclusione, di detto contributo.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

Si precisa che la mancanza nel plico della dichiarazione circa l'avvenuto pagamento nei termini non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica provvederà, per il tramite dell'AVCPASS, ad accertare l'avvenuto pagamento. Ove gli esiti della verifica fossero negativi, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo della procedura.

A7) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in *AVCpass* ed all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della procedura.

A8) per i concorrenti non stabiliti in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3, del D.lgs. 50/2016 ai fini della prova dell'iscrizione in uno dei registri equivalenti al Registro delle Imprese, è fatto obbligo di inserire nel plico la relativa documentazione dimostrativa con acclusa dichiarazione giurata o dichiarazione resa secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale il concorrente è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

A9) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

2) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

❖ in caso di RTI costituito:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

❖ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

OFFERTA ECONOMICA

B) UNA BUSTA (BUSTA B) sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura

“OFFERTA ECONOMICA – Procedura negoziata[3/TL/2018 – GUS08.1851L] – “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell’edificio “ex Bettini” del complesso monumentale della Reggia di Portici”]”, contenente, a pena di esclusione automatica, l’Elaborato Offerta Economica, redatta in conformità all’Elaborato “lista delle categorie” predisposto dall’Amministrazione (inviato agli invitati mediante posta elettronica certificata e disponibile all’indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/gare/3/tl/2018-gus08.1851l> .) L’Offerta economica dovrà essere resa in bollo (euro 16,00).

Il ribasso percentuale deve riportare al massimo **tre** cifre decimali e deve essere formulato sul prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori a misura soggetto a ribasso. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i decimali mancanti saranno considerati pari a 0. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione

Il ribasso percentuale deve essere formulato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, si terrà conto esclusivamente di quest’ultimo.

Qualora manchi del tutto l’indicazione del ribasso, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, l’Offerta Economica, a pena di esclusione automatica, dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore contenente l’indicazione in cifre ed in lettere dei costi interni della sicurezza “cd aziendali”, riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nonché l’indicazione, in cifre ed in lettere, i propri costi della manodopera. Non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come da orientamento consolidato del Consiglio di Stato (vedi da ultimo sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 07 febbraio 2018, n. 815).

L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell’Offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Il concorrente è svincolato dall’offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all’aggiudicazione,

fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

Si precisa, inoltre, che:

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi *infra*, pag. 17 delle presenti Norme relative alla procedura negoziata). L'offerta Economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese dal Consorzio e dalle Consorziatoe esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi *infra*, pag. 17 delle presenti Norme relative alla procedura negoziata). L'offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal Consorzio.

Avvalimento:

Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** vanno rese sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi *infra*, pag. 17 delle presenti Norme relative alla procedura negoziata). L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal concorrente. Il PASSOE deve essere generato e prodotto in Offerta anche per l'ausiliaria.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi pag. 4 del predetto documento), si precisa che:

✓ Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto, recante le informazioni previste dalle parti da II a VI del Modello medesimo;

✓ Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016 (*Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili*), il Modello DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziatoe esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto;

✓ In caso di avvalimento, le imprese ausiliarie compilano un Modello DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalla sezione A e dalla sezione B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e dalla parte VI del Modello medesimo.

Nel plico dovrà essere, altresì, inserita - a titolo collaborativo ed acceleratorio - una BUSTA C) contrassegnata dalla dicitura “Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. Procedura negoziata [3/TL/2018 – GUS08.1851L]” contenente le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., con l’indicazione dei familiari conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio.

Detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il facsimile Modello denominato “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” messo a disposizione dalla Prefettura - U. T. G. di Napoli al seguente link <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>.

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e i documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;



- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si evidenzia, infine, che - ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 50/2016 – tutte le comunicazioni con i concorrenti relative al presente appalto avverranno tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il concorrente avrà indicato nel Modello B1 (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri le comunicazioni avverranno all'indirizzo di posta elettronica, indicato nel predetto Modello). Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese all'indirizzo PEC negoziatougclimm@pec.unina.it e al suddetto indirizzo PEC dei concorrenti o (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (via fax al n. 0812537390 o con raccomandata A/R o via PEC). Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione.

Il concorrente potrà autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al numero a tal fine indicato, come da dichiarazione resa nel predetto Modello B1. Si precisa che, in presenza di indirizzo PEC/ posta elettronica e di autorizzazione all'utilizzo del fax, le suddette comunicazioni verranno trasmesse, in via principale attraverso PEC/ posta elettronica; l'utilizzo del fax avverrà esclusivamente nei casi in cui il concorrente abbia segnalato la ricorrenza di problemi nell'utilizzo della posta elettronica certificata/posta elettronica o l'amministrazione riscontri ulteriori problemi nell'utilizzo della stessa.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 5)

Apertura offerte e svolgimento della procedura

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E' prevista l'esclusione automatica delle offerte risultate sospette di anomalia ai sensi dell'articolo 97 del suddetto decreto.

Un Seggio di gara all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa, nonché all'apertura delle Offerte Economiche ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura al concorrente che avrà offerto il minor prezzo, provvederà, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito, presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, **all'apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al**

controllo della documentazione di cui al precedente art. 4, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione tramite avviso sull'Albo *on line* di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso di almeno un giorno.

Sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia ex. art. 97, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nella prima seduta pubblica, il Seggio di gara procederà anche al sorteggio di uno dei metodi previsti dall'articolo 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzati alla individuazione delle offerte anormalmente basse.

In ossequio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, si chiarisce che, **nell'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:**

1. **il metodo di cui alla lettera a) ex art. 97, comma 2, (c.d. *taglio delle ali*)** consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
2. **qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui alla lettera b) ex art. 97, comma 2,** una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
3. le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
4. ai fini del calcolo dell'anomalia si terrà conto di tre numeri decimali relativi al ribasso offerto.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, il Seggio, in seduta pubblica, aprirà le buste contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e, quindi, procederà a dare lettura delle stesse. Sulla base delle Offerte Economiche presentate, il Seggio procederà a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse. Ai fini di tale individuazione, verrà utilizzato il metodo sorteggiato nella prima seduta pubblica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Laddove le offerte ammesse al prosieguo siano pari o superiori a 10, il Seggio procederà:

- ai sensi dell'articolo 97 comma 8, **all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;**
- alla **formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente** che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia.

Laddove le offerte ammesse al prosieguo siano inferiori a 10, il Seggio disporrà la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per le verifiche di competenza in ordine alla congruità dell'Offerta sospetta di anomalia risultata prima in graduatoria, sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 1 e da 4 a 7 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica - della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti mediante avviso, inviato con preavviso anche di un solo giorno a mezzo PEC – durante la quale il Seggio, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione. Si precisa che:

- **il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione del RUP in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;**
- **il concorrente che, nell'ambito del sub - procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.**

Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016: pertanto, non si procederà all'individuazione della soglia di anomalia se il numero di offerte ammesse al prosieguo della procedura risulti inferiore a cinque.

Si precisa che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

- 1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- 2) delle spese relative al costo della manodopera.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si segnala che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

Alle fasi pubbliche della procedura potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa munito di poteri di rappresentanza o di delega.

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno rese note dall'Amministrazione mediante comunicazione che avverrà, con preavviso anche di un solo giorno, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente invitato.



L'aggiudicazione della procedura sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione, da parte del Dirigente competente, della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio.

L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'AVCpass, presso gli Enti Certificatori competenti.

Si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall'art. 86 del predetto decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione - decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l'Università incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, re - indire e/o non aggiudicare la

procedura motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Si precisa, infine, che, nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e s.m.i., l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n° 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n° 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla procedura e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si rende noto che la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione.

ART. 6)

Informazioni complementari.

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è regolato:

✓ **dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10, compatibilmente con le disposizioni del vigente Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011). Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti: **Clausola 1):** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di

legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **Clausola 2):** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile, ferme le vigenti disposizioni del Codice Antimafia.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi “sensibili”, come indicati all’art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell’art.10 del DPR 252/98. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b),c),e) del citato Protocollo, si indicano nel seguito gli obblighi cui le imprese sono tenute:

1. comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
2. osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, con oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri a proprio carico. In caso di grave e reiterato inadempimento, l’amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera adempimento grave: I) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità giudiziaria; II) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.

✓ **Dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2, co. 2, punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10) tese a tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:**

- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51 comma 4 della L.R. n. 17 3/07, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;
- tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **tutti gli avvisi relativi alla procedura – inclusi i chiarimenti, oltre ad essere inviati all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti, saranno resi disponibili ai concorrenti invitati al seguente indirizzo Internet:** <http://www.unina.it/ateneo/gare/3/tl/2018-gus08.18511> . Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti invitati.

lett. c) - Chiarimenti:

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, entro e non oltre il termine che sarà indicato nella lettera di invito, secondo quanto di seguito riportato:

✓ **informazioni di carattere tecnico:** al Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Chianese Tel. 081-2537665 Fax. 081-2537788, Mail: p.chianese@unina.it; paolo.chianese2@unina.it Pec: uff.tecnicoac1@pec.unina.it;

✓ **informazioni di carattere amministrativo:** all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, Tel. 081-2532165, 081-2537316, Fax 081-2537390; Pec: negoziategugclimm@pec.unina.it.

lett. d): Documenti relativi alla procedura:

Lettera di invito, Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c)" e relativi allegati facsimili *Modelli DGUE, B1 e B2*;

Elaborati di seguito indicati:

EG.RTD	Relazione Tecnico Descrittiva
EG.01	Planimetria Generale
EG.CSA	Capitolato Speciale di Appalto
EG.	Relazione sui Materiali
EG.	Relazione Geologica e Modellazione Sismica
EC.ANP	Analisi nuovi prezzi
EC.CME	Computo metrico estimativo
EC.OC	Computo Opere Complementari

EC.EP	Elenco prezzi unitari
EC.IM	Incidenza Manodopera
EC.CMS	Incidenza oneri sicurezza intrinseci
EC.LC	Lista categorie di lavoro
EC.QE	Quadro Economico
SF.01	Piante Stato di fatto
SF.02	Prospetti Stato di fatto
SF.03	Sezioni Stato di fatto
SF.04	Abaco infissi Stato di fatto
AR.01	Grafici di progetto – Piante
AR.02	Grafici di progetto - Pavimenti e controsoffitti
AR.03	Grafici di progetto – Prospetti
AR.04	Grafici di progetto – Sezioni
AR.05	Particolare wc PT
AR.06	Particolare wc/spogliatoio PT
AR.07	Particolare wc PP
AR.08	Abaco Infissi Interni
AR.09	Grafici Opere Complementari
EGS.01	Pianta e sezioni stato di fatto
EGS.02	Pianta e sezioni degli interventi in fondazione
EGS.03	Pianta e sezioni degli interventi Piano Terra e Piano Primo
EGS.04	Carpenteria Cerchiatura e Collegamenti
EGS.05	Dettagli Costruttivi Intonaco armato
RF	Relazione fondazioni
PM	Piano di Manutenzione
RGT	Relazione Geotecnica
RM	Relazione Materiali
RMS	Relazione Modellazione Sismica
RTGC	Relazione Tecnica Generale di Calcolo
TAB.SF	Tabulati di Calcolo Stato di Fatto
TAB.SP	Tabulati di Calcolo Stato di Progetto
SIC.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
SIC.CME	Computo Oneri Estrinseci della Sicurezza
SIC.01	Planimetria di cantiere
IE.RT	Relazione tecnica
IE.DT	Disciplinare tecnico
IE.01	Impianto di illuminazione
IE.02	Impianto FM e Dati
IE.03	Impianti Speciali
IE.04	Schemi unifilari e fronte quadro
IE.05	Schema a blocchi impianto audio video

IM.01	Impianto di Condizionamento
--------------	-----------------------------

Protocollo di Legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Tutti i predetti documenti sono attualmente disponibili **al seguente indirizzo Internet:** <http://www.unina.it/ateneo/gare/3/tl/2018-gus08.18511>.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e Trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via Pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) contributo all'ANAC: Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4;

lett. f) Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Chianese Tel. 081-2537665 Fax. 081-2537788, Mail: p.chianese@unina.it; paolo.chianese2@unina.it Pec: uff.tecnicoac1@pec.unina.it ;

lett. g) modalità di pagamento e penali: Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto agli articoli 14 e 37 si precisa che:

- la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento - a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile stesso - pena il rifiuto della fattura da parte della Ripartizione Edilizia (Ufficio destinatario di fattura). L'emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- al fine di accelerare l'accertamento la ditta potrà trasmettere un *pro-forma* di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso;
- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche i **codici CIG/CUP e il codice IPA H4R29U** (ossia il codice univoco dell'Ufficio destinatario di fattura che è la Ripartizione Edilizia sopra indicata) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- c) l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). E' in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

lett. i) accesso agli atti.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti della procedura, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011

Il D.lgs 218/2012, nel disporre l'entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, delle disposizioni di cui al libro II del D.lgs 159/2011 relative alla documentazione antimafia, ha introdotto alcuni disposizioni integrative e correttive al D.lgs 159/2011, con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, includendo in detta verifica anche i familiari conviventi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 85 del D.lgs 159/2011. Ciò posto, atteso il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale pari a gg. 45, prorogabili nei casi di particolare complessità per ulteriori gg. 30, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo, la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti, già prima della conclusione dei lavori del Seggio, richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno - Prefettura - U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011(v. nota 2). Nel segnalare che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.lgs 159/2011, le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta di informazione antimafia, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC.

Let. o) sopralluogo obbligatorio

L'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori è stato richiesto dal Responsabile del Procedimento allo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo configura, pertanto, il difetto di un elemento essenziale dell'offerta e, pertanto, non è applicato il soccorso istruttorio, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso – tra l'altro - da **Tar Roma, sentenza del 12/04/2017, n. 4480**).

È obbligo del Legale Rappresentante dell'impresa (o procuratore, direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante), effettuare, **pena l'esclusione automatica dalla procedura**, la visita dei luoghi che dovrà essere effettuata entro il termine di scadenza di presentazione delle Offerte.

Il sopralluogo si effettuerà previo appuntamento chiamando il geom. Martire Bartolomeo al n. 081/253908 oppure l'arch. Elio Petrella al n. 081/2539515.

In caso di operatori economici presentati in forma associata, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l'esclusione dalla gara:

- in caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
- Nel caso di **Avvalimento**, dovrà essere effettuato dal concorrente.

La mancanza della dichiarazione in ordine al sopralluogo effettuato non è causa di esclusione automatica del concorrente, ma il Seggio accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato. In mancanza, sarà disposta l'esclusione automatica del concorrente.

Lett. p) subappalto

E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge, a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nei termini di legge.

Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Si precisa che, in generale, la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto comporta solo l'impossibilità, per il concorrente, ove aggiudicatario, di subappaltare, salvo che per quanto riguarda il subappalto delle lavorazioni correlate alle categorie OS a qualificazione obbligatoria.

Si precisa che, in caso di subappalto (anche "necessario"), la dichiarazione relativa alla volontà di subappaltare di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i dovrà contenere, oltre che l'indicazione delle lavorazioni oggetto di subappalto, **anche l'indicazione del subappaltatore. In tal caso, il modello DGUE deve essere presentato anche dal subappaltatore.**

In caso di omissione/irregolarità, si procederà in soccorso istruttorio.

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della procedura.

Nota (2): Ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011
e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)**

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società secondo quanto riportato nei precedenti riquadri 2. familiari conviventi dei soggetti persone fisiche di cui al punto 1

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477** del c.c., **al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che i supplenti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indirizzo PEC: negoziategclimm@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Dott. Vincenzo Di Marco Tel. 0812532165 - Fax. 0812532165
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.